

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/CDN **(2008/2009)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente, dall'avv. Anna Scifoni, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 18 dicembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BARRETTA (Presidente della Soc. FC Brindisi 1912 Srl) E DELLA SOCIETA' FC BRINDISI 1912 Srl (nota n. 2962/041pf08-09pf/AAM/ma del 28.11.2008)

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 28.11.2008 nei confronti di Francesco Barretta (Presidente della Soc. FC Brindisi 1912 Srl) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 CGS e 84 ter comma 11 NOIF e della Società FC Brindisi 1912 Srl per rispondere della violazione degli artt. 94 ter comma 11 NOIF e 2 comma 4 CGS;

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS (“pena base per il Barretta inibizione di mesi cinque, ridotta a mesi tre e giorni 10 di inibizione; per la Società Brindisi punti uno di penalizzazione e ammenda di € 1.800,00 ridotta a un punto di penalizzazione ed 1.200,00 di ammenda”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione dell'inibizione per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) al sig. Francesco Barretta; e di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009 e dell'ammenda di € 1.200,00 (milleduecento/00) alla Società FC Brindisi 1912 Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(105) - RICORSO DELLA SOCIETA' US SALES ASD AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALES-SPORT ARNO DEL 21.9.2008 (delibera G.S. CU n. 14 del 15.10.2008 e delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 27 del 13.11.2008 – Campionato Provinciale Allievi B).

Visti gli atti;

letto il ricorso;

considerato che la Società US Sales ASD ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Toscana, che ha respinto il precedente ricorso della stessa avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Firenze (CU N.14 del 15.10.2008), che aveva ritenuto irregolare la posizione del calciatore Brancato Filadelfo in occasione della gara Sales-Sport Arno del 21.9.2008 valevole per il Campionato Provinciale Allievi B.

ritenuto che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell'art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale, onde il ricorso si appalesa inammissibile;

considerato, altresì, che nel caso in questione si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, sicché il ricorso è inammissibile anche sotto questo profilo;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

“”

Pubblicato in Roma il 18 dicembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete